



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/148/CU06/C1/C5/C11



POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2026

Parere, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con le proposte emendative e osservazioni di seguito riportate che sono da intendersi tutte **non** condizionanti.

Si riportano di seguito prima le osservazioni e proposte emendative formulate in relazione al Capo I (*Misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione carburanti*) e, a seguire, le osservazioni relative al Capo II (*Misure nel settore delle emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario e nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile risultate dalla circolazione di autoveicoli*).

OSSERVAZIONI AL CAPO I (*Misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione carburanti*)

Con riferimento agli articoli 1 e 2 dello schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, recanti modifiche alla disciplina dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti e l'introduzione di nuovi requisiti per il rilascio delle autorizzazioni, si ritiene opportuno sottoporre ad approfondimento alcuni profili di carattere europeo e nazionale.

1. Osservazioni puntuali al testo

- ✓ I requisiti introdotti all'articolo 1 lettera a), connessi a quelli di cui alla successiva lett. c), sembrano in controtendenza rispetto ai principi di semplificazione e di accelerazione dell'azione amministrativa. L'esclusione, oggi prevista, del silenzio-assenso, rischia di trasferire sulle imprese gli effetti dell'eventuale inerzia amministrativa, con possibili ricadute sull'accesso al mercato e sullo svolgimento dell'attività economica.
- ✓ All'articolo 1, lettera b) si suggerisce di definire le modalità di verifica delle capacità tecnico operative, al fine di una corretta ed omogenea attuazione.
- ✓ Sempre all'articolo 1, lettera b) si evidenzia come gran parte degli impianti stradali insistono su aree private pertanto non sembrano applicabili le cause di esclusione automatica degli operatori economici dalle procedure ad evidenza pubblica.
- ✓ All'articolo 1, lettera b) nella parte in cui si fa riferimento alla legislazione in materia contributiva, si segnala l'opportunità della definizione delle modalità di verifica dell'applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore. Si evidenzia, inoltre, che a seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 15 della legge n. 183/2011, vi è un preciso divieto per la Pubblica Amministrazione di richiedere alle imprese la presentazione materiale del DURC o l'esibizione dello stesso, stante l'obbligo per la stessa di acquisirlo d'ufficio.

- ✓ In relazione all'articolo 1, lettera d) si evidenzia che il d.lgs. n. 222/2016 stabilisce che al trasferimento della titolarità di un impianto si applichi il regime amministrativo della comunicazione. Il ritorno a quello dell'autorizzazione costituirebbe un arretramento rispetto al percorso di semplificazione amministrativa perseguito dal legislatore negli ultimi decenni e un aggravio del procedimento amministrativo in esame.
- ✓ L'articolo 2, comma 1, stabilisce che nei nuovi impianti della rete stradale sia obbligatoria la "vendita di almeno un prodotto alternativo ai combustibili fossili". Tuttavia, l'art 2 punto 4 del regolamento UE 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio non contiene la definizione di "combustibili fossili", ne deriva che andrebbe riformulato il periodo.
- ✓ L'articolo 5, comma 4, contempla i "vettori energetici alternativi" ed i "combustibili fossili". Tuttavia, l'art. 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio non contiene la definizione né di "vettori energetici alternativi", né di "combustibili fossili", quindi, si rende necessario riformulare il periodo.

2. Nuovo regime autorizzatorio e requisiti per l'accesso all'attività

L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, prevedendo che l'esercizio dell'attività sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione espressa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e all'esito della verifica della sussistenza di specifici requisiti soggettivi e oggettivi.¹

In particolare, il nuovo comma 2-bis individua:

- la capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e regolarità del servizio;
- l'insussistenza delle condizioni soggettive ostative previste dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- il rispetto della legislazione contributiva, l'applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del CCNL di settore, previa esibizione del DURC.

¹ Si tratta di un aggravamento rispetto alla normativa attuale. Il comma 1 dell'art. 1 del Dlgs n. 32 del 1998 dispone attualmente che "L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni". Inoltre, si prevede, ovviamente, il rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

La capacità tecnico-organizzativa ed economica era prevista dal DPR 1269 del 1971: "Art. 5 Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:

- a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
- b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
- c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
- d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.

La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc." . Si può anche fare riferimento al DM n. 274 del 7 luglio 1997 che individua i medesimi requisiti con riferimento alle imprese di pulizia.

Tuttavia, una sua reintroduzione necessita di una motivazione e di una puntuale specificazione dei parametri richiesti.



Il nuovo impianto determina pertanto un ampliamento delle condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio dell'attività e richiede una verifica della loro necessità, proporzionalità, non discriminazione e concreta applicabilità.

Tale verifica appare particolarmente rilevante considerando che l'articolo 1 non si limita a disciplinare aspetti tecnici dell'impianto, ma introduce anche requisiti riferiti alla situazione economica, organizzativa, contributiva e lavoristica dell'operatore.

3. Compatibilità con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi

Il nuovo regime autorizzatorio e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione meritano di essere esaminati alla luce della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

L'articolo 9 della direttiva stabilisce che l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati a un regime di autorizzazione se non quando tale regime sia non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e l'obiettivo perseguito non possa essere raggiunto attraverso una misura meno restrittiva². L'articolo 10 richiede inoltre che i criteri per il rilascio dell'autorizzazione siano non discriminatori, giustificati, proporzionati, chiari, oggettivi, trasparenti e accessibili.

In tale prospettiva, appare opportuno che, per ciascuno dei nuovi requisiti introdotti dall'articolo 1, sia individuata con chiarezza la finalità perseguita e sia verificato il rapporto tra il requisito imposto e tale finalità.

Particolare attenzione richiede il requisito della capacità tecnico-organizzativa ed economica, la cui formulazione appare ampia e suscettibile di interpretazioni applicative differenti, nonché il riferimento ai requisiti di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici, la cui estensione a un regime autorizzatorio diverso da quello degli appalti pubblici dovrebbe essere adeguatamente motivata e delimitata.

4. Coordinamento con la direttiva 2006/123/CE e certezza del quadro normativo

Un ulteriore profilo riguarda l'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, che disciplina i requisiti che gli Stati membri devono valutare in relazione all'accesso e all'esercizio delle attività di servizi.

In tale prospettiva, appare opportuno che i nuovi requisiti introdotti dalla normativa nazionale siano definiti in termini **chiari, univoci e sufficientemente determinati**, anche in considerazione della successiva necessità di adeguamento della normativa regionale di settore.

La definizione di un quadro normativo nazionale chiaro e uniforme assume infatti particolare rilievo in un settore nel quale la disciplina dell'attività è articolata tra normativa statale e regionale, al fine di evitare, nella fase di adeguamento delle discipline regionali, possibili differenti interpretazioni o modalità applicative dei nuovi requisiti.

In tale contesto, appare opportuno verificare, in sede di definizione della disciplina nazionale, gli eventuali adempimenti previsti dall'articolo 15 della direttiva 2006/123/CE, anche con riferimento alle procedure di notifica previste dalla medesima disposizione, ove applicabili. In particolare,

² Si evidenzia che il d.lgs. n. 222 del 2016 prevede attualmente mantenimento del regime autorizzativo per l'avvio dell'attività e il regime della comunicazione per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione.



occorre verificare se i requisiti introdotti dall'articolo 1 dello schema, e segnatamente quelli relativi alla capacità economica e organizzativa, alla regolarità contributiva e all'applicazione del CCNL, possano rientrare tra i requisiti soggetti a tale procedura. Analoga verifica appare opportuno effettuare con riferimento al nuovo requisito introdotto dall'articolo 2, consistente nell'obbligo di prevedere, per i nuovi impianti, la distribuzione di almeno un vettore energetico alternativo ai combustibili fossili.

5. CCNL, regolarità contributiva e DURC: possibile incidenza sugli operatori UE

Particolare attenzione merita la lettera c) del nuovo comma 2-bis, nella parte in cui richiede il rispetto della legislazione contributiva, l'applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del CCNL di settore, **previa esibizione del DURC**.

La disposizione appare suscettibile di incidere in modo diverso sulla posizione degli operatori stabiliti in Italia e su quella degli operatori stabiliti in altri Stati membri.

Per questi ultimi, infatti, occorre considerare le diverse modalità con cui può essere applicabile la legislazione previdenziale dello Stato di origine, in particolare nel caso di prestazione transfrontaliera di servizi e di lavoratori distaccati. La disciplina europea sul distacco e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale prevedono infatti situazioni nelle quali il lavoratore distaccato rimane assoggettato alla legislazione previdenziale dello Stato membro di provenienza.

Ne deriva l'esigenza di chiarire **come debba essere dimostrata la regolarità contributiva da parte di un operatore stabilito in un altro Stato membro che non disponga di una posizione contributiva italiana suscettibile di essere verificata attraverso il DURC**.

Un analogo problema può porsi per il riferimento all'applicazione del CCNL di settore. La disciplina europea sul distacco dei lavoratori prevede infatti specifiche condizioni e limiti per l'applicazione nello Stato ospitante delle condizioni di lavoro, comprese quelle derivanti dalla contrattazione collettiva.

Non si tratta quindi di escludere la verifica della regolarità contributiva o del rispetto delle condizioni di lavoro, ma di assicurare che **le modalità attraverso le quali tali requisiti devono essere dimostrati non costituiscano un onere ulteriore o una condizione di accesso non giustificata per gli operatori stabiliti in altri Stati membri**.

Sarebbe pertanto opportuno precisare che la verifica della regolarità contributiva e delle condizioni di lavoro avvenga secondo la disciplina nazionale ed europea applicabile all'operatore e ai lavoratori interessati, prevedendo, ove necessario, modalità documentali equivalenti al DURC per i soggetti non assoggettati alla legislazione previdenziale italiana.

6. Nuovo requisito oggettivo previsto dall'articolo 2

L'articolo 2 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2028, il divieto di rilasciare autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili, richiamando l'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804.



Il rinvio appare meritevole di una precisazione sotto il profilo tecnico-giuridico, con particolare riferimento alla definizione di “*vettore energetico*” (non presente nella normativa europea) e combustibili fossili.

L'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804 non definisce infatti i “**combustibili fossili**”, ma i “**combustibili alternativi**” e distingue espressamente tre categorie:

- a) combustibili alternativi per veicoli, treni, navi o aeromobili a emissioni zero, comprendenti elettricità, idrogeno e ammoniaca;
- b) combustibili rinnovabili, comprendenti, tra l'altro, biogas e biocarburanti, nonché combustibili sintetici e paraffinici prodotti a partire da energia rinnovabile;
- c) combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione, comprendenti CNG, LNG, GPL e combustibili sintetici e paraffinici prodotti da energia non rinnovabile.

Il richiamo generico al punto 4), pertanto, comprende anche la categoria di cui alla lettera c).

Ne deriva che, nella formulazione attuale, il nuovo requisito potrebbe essere soddisfatto attraverso la disponibilità di uno dei diversi vettori ricompresi nell'intero punto 4), comprese categorie che il regolamento europeo qualifica espressamente come “non-renewable alternative fuels and transitional fossil fuels”.

7. Elettricità, combustibili rinnovabili e combustibili di transizione

Il problema non riguarda soltanto l'inclusione o meno dei combustibili di cui alla lettera c), ma anche il fatto che il regolamento europeo distingue categorie che non sono poste sul medesimo piano sotto il profilo della politica di decarbonizzazione e degli obblighi infrastrutturali.

L'elettricità, l'idrogeno e l'ammoniaca sono ricompresi alla lettera a) tra i combustibili alternativi per veicoli a emissioni zero; i biocarburanti e gli altri combustibili prodotti da fonti rinnovabili sono invece ricompresi alla lettera b). La lettera c) riguarda invece combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione.

Il regolamento disciplina, inoltre, in modo specifico la realizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno, nell'ambito di un quadro volto alla progressiva diffusione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Lo schema nazionale, prevedendo indistintamente che sia sufficiente “almeno un vettore energetico”, introduce invece una condizione autorizzatoria unica, che considera idonee a soddisfare il requisito categorie energetiche tra loro differenti.

Si tratta di una scelta normativa nazionale che può essere effettuata, ma che appare opportuno rendere espressa e tecnicamente coerente, chiarendo quali categorie si intendano effettivamente promuovere attraverso il nuovo requisito autorizzatorio.

In tale prospettiva, la proposta di limitare il rinvio alle lettere a) e b) consente di escludere dalla condizione autorizzatoria i combustibili ricompresi nella lettera c), evitando che il requisito introdotto dall'ordinamento nazionale possa essere soddisfatto anche attraverso CNG, LNG, GPL o combustibili sintetici e paraffinici prodotti da energia non rinnovabile.

Resta naturalmente distinto il tema della valutazione se tutte le fonti ricomprese nelle lettere a) e b) debbano essere considerate equivalenti ai fini dell'autorizzazione: tale scelta dovrebbe, in ogni caso, essere esplicitata nella disposizione nazionale.



8. Ulteriore profilo di formulazione: il riferimento ai “combustibili fossili”

Il riferimento contenuto nell'articolo 2 ai “combustibili fossili come definiti dall'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804” presenta inoltre una possibile incongruenza terminologica.

Il punto 4) del regolamento, come visto, contiene la definizione di “combustibili alternativi”, all'interno della quale sono successivamente individuate anche categorie di combustibili non rinnovabili e combustibili fossili di transizione.

Sarebbe quindi opportuno verificare la formulazione dell'articolo 2 nel suo complesso, in modo da evitare che il rinvio normativo europeo produca un effetto diverso da quello effettivamente perseguito dal legislatore nazionale.

9. Rapporto con il decreto legislativo n. 257 del 2016

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra la nuova disciplina e il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Il decreto legislativo n. 257 del 2016 costituisce infatti l'attuazione nazionale della direttiva 2014/94/UE in materia di infrastrutture per i combustibili alternativi e contiene, tra l'altro, disposizioni relative alle infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento di GNL, GNC, idrogeno e GPL.

La direttiva 2014/94/UE è stata successivamente abrogata dal regolamento (UE) 2023/1804, applicabile dal 13 aprile 2024, che ha previsto la sostituzione del precedente quadro normativo con un regolamento direttamente applicabile.

Lo schema di legge in esame non prevede tuttavia un'abrogazione espressa del decreto legislativo n. 257 del 2016.

Non appare opportuno assumere automaticamente che l'intero decreto legislativo sia divenuto privo di efficacia per effetto dell'abrogazione della direttiva europea: occorre invece verificare quali singole disposizioni nazionali continuino ad avere una funzione autonoma, quali siano state superate dal regolamento europeo e quali richiedano eventualmente un intervento di coordinamento, modifica o abrogazione.

Tale verifica appare particolarmente importante alla luce del nuovo articolo 1-bis del decreto legislativo n. 32 del 1998, per evitare la sovrapposizione di discipline nazionali relative alla realizzazione delle infrastrutture per combustibili alternativi e ai relativi requisiti autorizzativi.

10. Applicazione dei nuovi requisiti alle autorizzazioni già rilasciate

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda il regime transitorio previsto dall'articolo 1, comma 2, dello schema.

La disposizione stabilisce che le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della legge rimangono valide, ma prevede contestualmente che, qualora in sede di controllo sia rilevato il difetto dei presupposti di cui al nuovo comma 2-bis, lettere a), b) e c), l'autorizzazione decada, previa assegnazione di un termine di novanta giorni per eliminare i fattori ostativi e adeguarsi alla normativa.



La clausola di salvaguardia, pertanto, non determina una piena esclusione delle autorizzazioni esistenti dal nuovo regime: i nuovi requisiti soggettivi e oggettivi possono incidere anche su operatori già autorizzati, sia pure attraverso un meccanismo di adeguamento e di eventuale decadenza.

Il punto appare meritevole di approfondimento sotto il profilo della certezza del diritto, della proporzionalità e della tutela delle situazioni giuridiche già consolidate.

In particolare, sarebbe opportuno chiarire e specificare:

- se tutti i requisiti del nuovo comma 2-bis siano effettivamente applicabili alle autorizzazioni esistenti;
- con quali modalità debba essere verificata la capacità tecnico-organizzativa ed economica di operatori già autorizzati;
- quali siano le modalità di dimostrazione della regolarità contributiva per le imprese che operano secondo regimi previdenziali diversi;
- se il termine di novanta giorni sia sufficiente per l'adeguamento ai diversi requisiti;
- come debbano essere trattate le istanze già presentate e i procedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Una disciplina transitoria maggiormente puntuale potrebbe contribuire a evitare incertezze applicative e contenzioso.

11. Trasferimento dell'impianto e subentro

Anche la nuova disciplina del trasferimento a terzi, introdotta dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 32 del 1998, merita di essere considerata nel quadro complessivo.

Il trasferimento viene subordinato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l'impianto e all'autorizzazione³ del comune competente, previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni.

Poiché il nuovo regime introduce requisiti soggettivi ulteriori, sarebbe opportuno chiarire il coordinamento tra la disciplina del subentro e quella generale prevista dal nuovo comma 2-bis, evitando che il trasferimento di un impianto già autorizzato determini una situazione di incertezza circa la permanenza delle condizioni necessarie all'esercizio dell'attività.

Osservazione puntuale all'art. 5

In riferimento all'art. 5, comma 4, del DDL in oggetto, si coglie l'occasione per rappresentare che il Consiglio di Stato, con sent. n. 4649/2026, ha disapplicato l'obbligo previsto dall'art. 18 del D.lgs. 257/2016 (in ragione dell'abrogazione della direttiva 2014/94/UE), relativo all'obbligo di dotarsi di rifornimento di GNC o GNL. Si chiede quindi di valutare l'abrogazione dell'art. 18 del D.lgs. 257/2016 rubricato "*Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale*".

³ Si evidenzia che il regime amministrativo ne risulta pesantemente aggravato. Il Dlgs n. 222 del 2016 prevedeva, per la fattispecie, una comunicazione (come anche la normativa regionale di settore). Si rende pertanto necessaria un'adeguata motivazione che supporti la reintroduzione del regime autorizzatorio.



PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 2 – Proposta emendativa

Alla luce delle considerazioni relative alla classificazione dei combustibili alternativi contenuta nel regolamento (UE) 2023/1804, si propone inoltre la seguente modifica:

all'articolo 2, comma 1, dello schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, dopo le parole «punto 4),» sono inserite le seguenti: «lettere a) e b),».

Relazione illustrativa

La disposizione introdotta dal disegno di legge, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2028, non possano essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili, richiama, ai fini dell'individuazione di tali vettori, l'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023.

Tale formulazione presenta profili di incertezza sia sotto il profilo del rinvio alla disciplina europea sia con riferimento all'individuazione delle categorie di combustibili cui la disposizione nazionale intende fare riferimento.

In primo luogo, l'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804 reca la definizione di «combustibili alternativi» e non la definizione di «combustibili fossili». La disposizione europea ricomprende, alle lettere a), b) e c), categorie differenti di combustibili alternativi, comprendendo, oltre ai combustibili alternativi per veicoli a zero emissioni e ai combustibili rinnovabili, anche i combustibili alternativi non rinnovabili e i combustibili fossili di transizione.

Ne consegue che il generico richiamo all'intero punto 4) non consente di individuare con sufficiente certezza quali categorie di combustibili siano idonee a soddisfare il requisito previsto dal disegno di legge e può pertanto essere suscettibile di molteplici interpretazioni.

In secondo luogo, occorre considerare che il regolamento (UE) 2023/1804 disciplina la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e persegue obiettivi di progressiva decarbonizzazione dei trasporti, ma non stabilisce, nella disposizione richiamata dal disegno di legge, uno specifico obbligo nazionale di subordinare il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti alla distribuzione di una delle categorie di combustibili ivi individuate.

La previsione del disegno di legge costituisce pertanto una scelta normativa nazionale, il cui contenuto deve essere individuato in termini sufficientemente chiari e determinati, anche al fine di evitare che il generico rinvio alla disposizione europea possa produrre effetti non univoci nell'applicazione della disciplina autorizzatoria.

In tale contesto, l'emendamento intende precisare il rinvio operato dal disegno di legge, limitandolo alle lettere a) e b) dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2023/1804, relative rispettivamente ai combustibili alternativi per veicoli a zero emissioni e ai combustibili rinnovabili.

La precisazione risulta coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e di progressiva sostituzione dei combustibili di origine fossile perseguiti dal regolamento europeo, in quanto orienta il requisito autorizzatorio verso le categorie di combustibili maggiormente funzionali alla transizione energetica,



senza ricomprendere i combustibili di cui alla lettera c), qualificati dal medesimo regolamento come «combustibili alternativi non rinnovabili e combustibili fossili di transizione».

Sono pertanto esclusi dall'ambito del requisito i combustibili di cui alla lettera c), tra cui il gas naturale compresso (GNC), il gas naturale liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL) e i combustibili sintetici e paraffinici prodotti da energia non rinnovabile.

La modifica proposta è quindi finalizzata a eliminare l'incertezza derivante dall'attuale formulazione del rinvio normativo e a rendere esplicita, nell'ambito della disciplina nazionale, la scelta di riferire il requisito autorizzatorio alle categorie di combustibili coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione perseguiti dalla normativa europea.

Art. 2, comma 1 – Proposta sostitutiva

Articolo 2, comma 1 sostituire le parole “*cessa per decadenza*” con “*decade*”.

Relazione illustrativa

La sostituzione è finalizzata a semplificare la norma.

Art. 4 – Segnalazione refuso

All'articolo 4 comma 2, si segnala un refuso. È necessario eliminare la parola “*sono*” dopo la parola “*rimangono*”.

OSSERVAZIONI AL CAPO II (*Misure nel settore delle emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario e nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile risultate dalla circolazione di autoveicoli*)

Art. 10 (*Misure in materia di emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario*), modificativo dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

A seguito dell'approvazione del Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026, da parte del Consiglio dei Ministri, intervenuta in data 23 luglio 2026 come risultante dal Comunicato Stampa del succitato Consiglio n. 182, è stata prevista (tra le altre) l'introduzione della modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (*Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali*), con riguardo all'articolo 7 dello stesso, rubricato “*Emittenti a carattere comunitario*”.

In particolare, il succitato Disegno di Legge, in procinto di apposito esame parlamentare, ha introdotto, allo stato attuale, con l'articolo 10, una strutturale e sostanziale modifica dei requisiti di accesso ai contributi di cui al predetto D.P.R. n. 146/2017, per le emittenti televisive comunitarie. Queste ultime, infatti, per poter accedere ai succitati contributi, dovranno osservare un preciso requisito minimo occupazionale, con graduale e progressivo adeguamento di quest'ultimo già nelle prime annualità successive all'introduzione della novella (qualora confermata).



Conseguentemente, considerate le gravi ricadute applicative che la modifica *de qua* produrrebbe nel tessuto/contesto rappresentato dalle emittenti televisive comunitarie, le forze politiche consiliari del Veneto in apposita interpellanza (presentata in data 19 agosto 2026) hanno esplicitamente rilevato l'esigenza che la Regione del Veneto rappresenti, nelle appropriate sedi, la propria posizione, al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare il Pluralismo informativo, che con la modifica *de qua*, risulterebbe compromesso in maniera/misura significativa.

A tal proposito e in questa sede va opportunamente evidenziato che le emittenti televisive comunitarie per la loro stessa natura, tipicamente associativa e senza scopo di lucro, non necessariamente presentano un organico strutturato (come invece le emittenti televisive di natura societaria), nei termini richiesti dal DDL in questione. Dall'applicazione di quest'ultimo deriverebbe infatti un grave pregiudizio per le stesse emittenti televisive comunitarie non contraddistinte dal requisito occupazionale sopra citato, le quali verrebbero escluse dagli incentivi di cui al DPR n. 146/2017, nonostante la messa a disposizione, da parte di tali emittenti, di meritevoli e imprescindibili servizi di informazione nei confronti e a favore delle comunità locali di riferimento.

Si rappresenta a tal fine che il territorio regionale veneto, alla luce degli ultimi dati resi pubblici dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), afferenti alle assegnazioni della numerazione automatica (LCN) per il Veneto (rilevazione effettuata nel mese di giugno 2025), ricomprende una porzione considerevole di emittenti televisive comunitarie (complessivamente n. 12), beneficiando i cittadini veneti dei relativi ed apprezzabili apporti informativi e culturali.

Più in generale, nel ribadire l'importanza del sostegno economico nazionale, nei confronti delle realtà in esame, alle attuali e vigenti condizioni di cui all'art. 7 del DPR n. 146/2017, va da ultimo rilevato che la modifica di cui al DDL in questione recherebbe altresì una lesione, almeno potenziale, allo stesso principio del Pluralismo dell'informazione, tenuto conto del significativo e radicato apporto dei servizi prestati e resi da tali emittenti nell'interesse pubblico, a tutela di un'informazione plurisettoriale e a favore delle comunità locali di riferimento.

Roma, 22 ottobre 2026

